

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1999

**che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate**

[notificata con il numero C(1999) 3540]

(1999/742/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/49/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

considerando quanto segue:

- (1) in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva;
- (2) tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis, secondo sottoparagrafo, della suddetta direttiva autorizza gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1999 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;
- (3) i suddetti lavori non sono ancora terminati per quanto riguarda alcuni aspetti fitosanitari;
- (4) l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comune instau-

rato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE <sup>(4)</sup>, e dalle relative misure di applicazione;

- (5) l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis, dovrebbe essere prorogata di conseguenza;
- (6) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE, la data «31 marzo 1999» è sostituita dalla data «31 marzo 2002».

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1999.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66.

<sup>(2)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.